



Uffici attualmente ospitati presso:

Centro Regionale della Protezione Civile Regione Umbria

Via Romana Vecchia, 06034 Foligno (PG)

Tel. +39 0742 20990

Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche

Via Maestri del Lavoro, 06029 Tolentino (MC)

Tel./Fax +39 0733 961946/+39 335 8745284

Municipio di Visso Località Palombare (Impianti Sportivi)

62039 Visso (MC)

Tel. +39 335 7226283

Prot.n. 0002966-19/06/2017-EP_H078-SARON-P

Class. 7.10.5

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e smi - D.M. 03.02.1990 - D.P.R. 06.08.1993
 Progetto per la costruzione di un fabbricato residenziale sito in Norcia Loc. Case
 Sparse (Fg.124 mapp. 577) Richiedente: Comune di Norcia per D'Angeli
 Giuseppina (Pr. 98/17) Comunicazione concessione provvedimento n. 55
 del 19.6.2017 e richiesta affissione Albo.

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

comune.norcia@postacert.umbria.it

Comune di Norcia

→ Area Edilizia Privata e Ricostruzione

→ Ufficio Affissioni Albo Pretorio

06046 Norcia (Pg)

cta.visso@pec.corpoforestale.it

Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente del Parco
 Nazionale dei Monti Sibillini 62039 Visso (Mc)

cs.norcia@pec.corpoforestale.it

Stazione Carabinieri Parco Norcia
 06046 Norcia (Pg)

In riferimento alla Vs. nota del 09.05.2017 n.9576 pervenuta in data 09.05.2017 n.2171, inerente la realizzazione delle opere di cui in oggetto con la presente si trasmette il provvedimento n. 55 del 19.6.2017 con il quale è stato concesso il Nulla Osta alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 smi, si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per **sette** giorni il nulla osta di cui in oggetto a partire dal 22.6.2017. Si resta in attesa di copia del provvedimento trasmesso provvisto della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione.

Al C.T.C.A. ed alla Stazione Carabinieri Parco che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del provvedimento in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti.



Il Direttore
 (Ing. Carlo Bifulco)



Monti Sibillini

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.13 e 11, L.394/91)

N° 55

Del 19.6.2017

Oggetto: Progetto per la costruzione di un fabbricato residenziale sito in Norcia Loc. Case Sparse (Fg.124 mapp. 577) __ Richiedente: Comune di Norcia per D'Angeli Giuseppina __ (Pr. 98/17)

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e smi;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al Comune di Norcia per D'Angeli Giuseppina ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per il progetto per la costruzione di un fabbricato residenziale sito in Norcia Loc. Case Sparse (Fg.124 mapp. 577), come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

- L'eventuale sistemazione degli spazi esterni non deve comportare la sostanziale trasformazione dello stato dei luoghi e le eventuali piantumazioni dovranno essere di specie erbacee, arbustive e arboree autoctone da concordare preventivamente.
- Gli eventuali impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati con tipologie che limitano l'inquinamento luminoso, nel rispetto della normativa vigente.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

Oggetto: Progetto per la costruzione di un fabbricato residenziale sito in Norcia Loc. Case Sparse (Fg.124 mapp. 577) Richiedente: Comune di Norcia per D'Angeli Giuseppina (Pr. 98/17)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta del Comune di Norcia per D'Angeli Giuseppina pervenuta in data 09.05.2017 n.2171, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- Che tale richiesta è relativa alla costruzione di un fabbricato residenziale sito in Norcia Loc. Case Sparse (Fg.124 mapp. 577), ed è composta dalla seguente documentazione: -Relazione Tecnica - Rilievo Fotografico - Progetto Architettonico - Fotosimulazione - Relazione Paesaggistica - Schema smaltimento acque reflue - Planimetria ubicazione opera e sistemazione lotto.
- Che i lavori consistono nella realizzazione di un edificio delle dimensioni di m 7.00 x 6.40 ed altezza in gronda di m 2.45, si sviluppa su un solo piano posto a livello del terreno e la divisione interna prevede la realizzazione di un soggiorno/cucina, un bagno e due camere. La struttura portante ed il tetto saranno realizzate in legno. Anche le pareti verranno realizzate con pannelli di legno e cappotto termoisolante esterno che verrà intonacato e tinteggiato. Il manto di copertura sarà realizzato in coppi di laterizio.

Considerato:

- Che le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- Che per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) gli stessi risultano individuati in zona "C - di protezione" in cui le relative NTA prevedono che *"In tali zone, in armonia con le finalità istitutive sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica. E' comunque vietato realizzare: nuove strade nuovi edifici ad eccezione di quelli a servizio dell'attività agricola di carattere non residenziale"* e tra le attività e gli usi compatibili risultano compatibili quelli UA (urbani ed abitativi): *comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;*
- Che l'area oggetto d'intervento risulta all'interno del ZSC-ZPS IT521 0071 "Monti Sibillini - versante umbro". Per la realizzazione dell'intervento non risulta necessaria l'effettuazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, ex DPR 357/97 e smi, nel rispetto di quanto disposto con la DGR 812/2006.
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato *"che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."*



- Che con DCD n.38 del 20.12.2011 veniva approvato il parere sulle osservazioni presentate al Piano per il Parco da parte del Comune di Norcia e specificatamente in merito all'osservazione relativa all'ampliamento della zona D e catalogata al n. PT0013_SUB 69 dell'archivio informatico del Parco. Veniva inoltre stabilito che in attesa dell'approvazione definitiva del PP e del PRG, per le pratiche di competenza di questo Ente (richieste di nulla osta, pareri, Vinca, ecc.) le relative istruttorie e i provvedimenti finali dovranno tenere conto dei criteri di valutazione ivi riportati effettuando pertanto una valutazione specifica al caso in esame con riferimento alla localizzazione di opere ed interventi proposti. Veniva pertanto approvato il seguente parere con i relativi criteri: *"Si ritiene, pertanto, che in sede di redazione del PRG del Comune di Norcia eventuali modifiche alla zona "D di promozione" proposta nel Piano per il Parco possano essere accolte a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:*
 1. Sono ritenute ammissibili modeste modifiche delle zone "D di promozione" articolate nelle varie sottozone (D1,D2,D3,D4) tali da non alterare significativamente l'assetto generale dell'articolazione territoriale del Piano per il Parco ed effettuate con criteri compensativi, al fine di mantenere invariate le superfici delle diverse zone previste;
 2. Eventuali ampliamenti della superficie complessiva della zona D, come individuata dal PP, sono ammissibili entro il limite massimo del 10% della superficie già oggetto di previsione;
 3. Ogni eventuale modifica o ampliamento delle zone D potrà comunque essere effettuata esclusivamente in adiacenza con l'edificato esistente;
 4. Gli ampliamenti e le modifiche compensative dovranno rispettare le specifiche determinazioni (spazi aperti da mantenere, limiti all'edificazione, ecc.) del piano per il Parco, motivandone adeguatamente eventuali scostamenti;
 5. In ogni caso non potranno essere previste nuove aree D oltre i limiti di cui alla cartografia allegata al presente parere nonché all'interno:
 - a. della zona 1 di cui al D.M. del 03/02/1990;
 - b. delle zone B di riserva generale orientata del Piano per il Parco;
 - c. delle aree individuate dalla Rete Ecologica Regionale Umbra di cui all'art.9 e 10 della L.R. 27/2000, comprese le aree di connettività individuate come "Corridoi e pietre di guado" e come "frammenti";
 - d. degli habitat di interesse comunitario individuati dal Piano di Gestione del SIC -ZPS "Monti Sibillini Versante Umbro" IT 5210071.
 6. Dovrà inoltre essere tenuto conto delle eventuali indicazioni dello screening per la Valutazione di incidenza del Piano per il Parco."
- Che è stato accertato che l'area oggetto d'intervento non ricade:
 - a. All'interno della zona 1 di cui al DM 03.02.1990;
 - b. All'interno della zona B di riserva generale orientata del Piano per il Parco;
 - c. All'interno delle aree individuate dalla Rete Ecologica Regionale Umbra di cui all'art.9 e 10 della L.R. 27/2000, comprese le aree di connettività individuate come "Corridoi e pietre di guado" e come "frammenti"
 - d. All'interno degli habitat di interesse comunitario individuati dal Piano di Gestione del SIC - ZPS "Monti Sibillini Versante Umbro" IT 5210071.
- Che l'area oggetto d'intervento risulta adiacente alla zona D, individuata dal Piano per il Parco, in particolare della zona D1 *"in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane"* dove sono consentiti gli interventi di TR (Trasformazione): *comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate.* In particolare si evidenzia che l'area di sedime dell'immobile da realizzare dista circa m 50 dalla citata zona D1 del PP e la sua compromissione non risulta tale da alterare significativamente l'assetto generale dell'articolazione territoriale del Piano per il Parco.



- Che la modifica della zona D1 di Norcia Capoluogo è senza dubbio inferiore al 10% della superficie già oggetto di previsione.
- Che la stessa si può ritenere adiacente con l'edificato esistente, essendo presenti almeno altri 10 edifici nel raggio di 150-200 ml, adiacente alla strada Comunale (circa m 12) e limitrofa ad altre case sparse esistenti in loco.
- Che per tale area inoltre non risultano previste specifiche determinazioni (spazia aperti da mantenere, limiti all'edificazione, ecc.) del Piano per il Parco.

Considerato Inoltre:

- Che l'art.11, comma 3 della Legge 394/91 testualmente recita *".....nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat....."*;
- Che il D.M. 03.02.1990 di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, all'art.4 comma 1 dispone che *"..... sono sottoposte ad autorizzazione le eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali"*. La stessa norma all'articolo precedente fa salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- Che il D.P.R. 06.08.1993 di istituzione dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, all'art.1 comma 5 dispone che *"Fino all'approvazione del regolamento del Parco sono in vigore le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione (DM 03.02.1990) ad integrazione dell'art.11, c.3, della Legge n.394/91....."*;
- Che al fine di valutare il rispetto del citato art.11, c.3 della Legge 394/91, norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia, ossia identificare le attività ed opere che possono compromettere il paesaggio e gli ambienti naturali tutelati è necessario verificare la compatibilità tra le previsioni del Piano per il Parco e la progettazione proposta, anche alla luce dei criteri di cui alla DCD 38/11, DCD 48/15, DD 425/12, DD 178/13;
- Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).
- Che pertanto tale intervento appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, alla luce dei criteri di cui alla DCD 38/11 e smi, ossia effettuando una valutazione specifica al caso in esame con riferimento alla localizzazione degli interventi proposti.
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco, alla luce dei criteri di cui alla DCD 38/11 e smi;
- Che data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto d'intervento è comunque necessario formulare specifiche prescrizioni e relative misure di mitigazione e compensazione al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e complessivamente assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi.
- Che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.
- Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*



Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

Di concedere il Nulla Osta al Comune di Norcia per D'Angeli Giuseppina ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per il progetto per la costruzione di un fabbricato residenziale sito in Norcia Loc. Case Sparse (Fg.124 mapp. 577), come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

- L'eventuale sistemazione degli spazi esterni non deve comportare la sostanziale trasformazione dello stato dei luoghi e le eventuali piantumazioni dovranno essere di specie erbacee, arbustive e arboree autoctone.
- Gli eventuali impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati con tipologie che limitano l'inquinamento luminoso, nel rispetto della normativa vigente.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento - Funzionario Tecnico - Tuccini Paolo

